

## PENALE E PROCESSO



REATI EDILIZI | 09 Aprile 2019

## L'ordine di demolizione di un immobile abusivo deve essere bilanciato con il diritto alla tutela dell'abitazione

di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Nella sentenza n. 15141/2019 la Terza Sezione della Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso con l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 15141/19; depositata l'8 aprile)

**La decisione.** Il Collegio nega che, in tema di reati edilizi, sussista un diritto "assoluto" all'inviolabilità del domicilio, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato. Il Giudice di legittimità (Cass., sez. III pen., 6 maggio 2016, n. 18949, in CED Cass., Rv. 267024) ha già rilevato che, al contrario, dalla giurisprudenza CEDU si ricava l'opposto principio dell'interesse dell'ordinamento all'abbattimento – in luogo della confisca – delle opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche: infatti l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato (Cass., sez. III pen., 4 giugno 2018, n. 24882, in CED Cass., Rv. 273368). Nella sentenza in rassegna la Suprema Corte ribadisce che nell'ordinamento italiano l'ordine di demolizione "non riveste una funzione punitiva, quale elemento di pena da irrogare al colpevole, ma assolve a una funzione ripristinatoria del bene interesse tutelato", giacché la ratio è quella "di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima, rimuovendo la lesione del territorio così verificatasi e ripristinando quell'equilibrio urbanistico-edilizio che i vari enti preposti – ciascuno per la propria competenza – hanno voluto stabilire [...] al punto che tale ordine, quando imposto dall'autorità giudiziaria in uno con la sentenza di condanna, non si pone in rapporto alternativo con l'omologo ordine emesso dall'autorità amministrativa, ferma restando la necessità di un coordinamento tra le due disposizioni in sede esecutiva" (su tale ultimo profilo cfr. Cass., sez. III pen., 30 dicembre 2016, n. 55295, in CED Cass., Rv. 268844). Il Collegio precisa inoltre che il principio di proporzionalità impone all'Autorità Giudiziaria di valutare se, nel caso concreto, l'esecuzione dell'ordine di demolizione possa ritenersi giustificata in considerazione delle ragioni espresse dal destinatario della misura, al fine di bilanciare il suo diritto alla tutela dell'abitazione ex art. 8 CEDU e l'interesse dello Stato a impedire l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di regolare titolo abilitativo: nel caso di specie, nell'ordinanza impugnata il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha correttamente rilevato la genericità della doglianza, perché non è stata prova né dell'indisponibilità economica, né della sussistenza di condizioni di salute tali da impedire lo spostamento del ricorrente in altro luogo, né dell'avvenuto interpello dei servizi sociali al fine di ottenere un'altra soluzione abitativa nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica.

||||

© Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Capitale Sociale € 2.000.000  
i.v. - Sede legale: via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano P.IVA  
00829840156  
Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e  
coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut S.A.

 **Associata Unione Stampa Periodica Italiana**